

precisamente nel senso che quell'individuo che si pone a carico dell'erario comunale sia pagato per le sue mansioni dal comune; ciò è appunto quanto l'onorevole ministro vorrebbe.

Dunque, se la dizione contenuta in quest'articolo è stata interpretata in questa maniera, dovrebbe esserlo egualmente nel caso di cui si tratta, e mi pare che l'onorevole ministro non dovrebbe aver difficoltà ad accettare la mia proposta.

PIROLI. Io veramente non so se ora parli per conto mio o anche dei miei colleghi della Commissione, che non ho interrogata; ma siccome questa discussione mi prova che c'è qualche cosa che non è chiara per tutti, per parte mia dichiaro che le parole « il prefetto provvede d'ufficio a carico del comune » avevano, nel concetto della Commissione, e, a mio avviso, debbono ancora avere questo significato cioè che, anche quando il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore, il comune resta obbligato e responsabile verso lo Stato nè più nè meno come se l'esattore fosse stato nominato dal comune stesso. Di modo che tutte le conseguenze che per gli articoli già votati e per gli altri che si debbono ancora discutere e votare, e che nasceranno dalla delegazione fatta al comune del servizio della riscossione delle imposte, saranno sempre le stesse, sia che l'esattore si nomini dal comune, sia che per lui, e a termini di questa legge, vi provveda il prefetto. Questo è il concetto della Commissione, e questo è quello che deve essere bene determinato. Ora si disputa se le parole « a carico del comune » siano equipollenti alle altre: « a spese del comune, » o piuttosto: « a carico dell'erario comunale. » Bisogna togliere di mezzo ogni equivoco; e che equivoco vi sia, lo prova che le proposte modificazioni partono dagli onorevoli nostri colleghi, i quali credono che, quando si è tolta dall'articolo 3 la parola *garanzia*, si sia eliminato assolutamente il principio della responsabilità del comune, tranne quello del carico delle spese; mentre noi riteniamo, e sta in fatto che, colla modificazione portata all'articolo 3, col togliere le parole « i comuni sono garanti, ecc., » non si è fatto altro che riservare ai singoli articoli il determinare quale sarà la responsabilità del comune verso lo Stato, dipendentemente dal servizio della riscossione delle imposte che la legge gli delega.

Ora questa responsabilità è determinata dalla natura stessa dell'obbligo che è imposto al comune. L'esattore è comunale, cioè mandatario del comune, e risponde al comune; e questo alla sua volta è responsabile verso lo Stato pel fatto dell'esattore che è il suo mandatario, e pel quale deve rispondere a tutti gli effetti di ragione sia che lo abbia nominato esso stesso, sia che la nomina sia stata fatta dal prefetto, quando non vi ha provveduto in tempo il comune.

Le proposte modificazioni limiterebbero questo concetto, ne restringerebbero gli effetti: perciò la Com-

missione non può accettarle. Intanto e salvo, ove sia il caso di chiarire esplicitamente nei successivi articoli la misura di questa *responsabilità* che torna in campo quasi ad ogni articolo, e con queste spiegazioni, la Commissione insiste perchè l'articolo 31 sia votato quale è proposto.

BRUNETTI. Sono gratissimo all'onorevole Piroli che finalmente ci ha rilevato e posto in luce il concetto della Commissione. Già noi intravedevamo qualche cosa di simile, poichè le sole spese del comune ci parevano una materia così stretta da non dover essere compresa in un articolo così largo.

Ma, mi permetta l'onorevole Piroli, io domando: è egli giusto che il comune sia responsabile per tutti gli effetti giuridici, come se l'esattore fosse stato direttamente nominato da lui? (*Interruzioni*)

Io comprenderei benissimo questa responsabilità, quante volte vi fosse colpa o negligenza da parte del comune; ma può avvenire benissimo che non si faccia aggiudicazione all'asta per mancanza dei concorrenti; in tal caso, domando io, quale responsabilità potete dare voi al comune? Forse il comune deve prendere per forza i concorrenti e renderli deliberatarii? Voi gli darestes questa responsabilità per atti non suoi, per atti da lui indipendenti, fortuiti, forse per l'intrigo altrui che fa monopolio a non concorrere. Quale giustizia vi è in ciò?

Io proporrei quindi che si determinassero i casi di questa responsabilità, e che l'articolo fosse anche più largo. Ma quando l'esattore non sia stato nominato, e ciò non già per negligenza o per colpa del comune, ma per cause affatto indipendenti dalla sua volontà, io, per verità, non comprendo questa nuova responsabilità, che non trovo nè nelle leggi civili, nè nelle penali.

PRESIDENTE. Come la Camera sa, l'emendamento del deputato Brunetti consiste nell'aggiunta di una parola, nel dire, cioè, « a carico dell'erario comunale, » invece di dire « a carico del comune. »

Metto ai voti questo emendamento.

(Non è approvato.)

Leggo l'articolo della Commissione:

« Se il comune od il consorzio non provvede in tempo utile alla nomina dell'esattore, il prefetto provvede d'ufficio a carico del comune, e per un anno, per gli effetti di questa legge. »

(È approvato.)

Articolo 32. La Commissione ha presentato una nuova redazione.

« Non sono ammessi ad esercitare l'esattoria coloro che hanno parte nell'amministrazione del comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; che sono in lite col comune; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione dei beni finchè non ab-